

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5824

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988

Presentato l'11 luglio 1991

ONOREVOLI DEPUTATI! — A partire dal 1981 in sede comunitaria si è cominciato ad operare per una estensione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804) ed entrata in vigore fra i sei Stati originari dell'Associazione europea di libero scambio (AELE). Visti i positivi risultati dei primi sondaggi i Governi degli Stati membri, riuniti il 5 dicembre 1984 in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti, decisero di istituire un gruppo *ad hoc* di esperti governativi il quale concludeva i suoi lavori nel marzo 1988 con la predisposizione di un progetto di Con-

venzione che veniva sottoscritta a Lugano il 16 settembre 1988, in esito ad una Conferenza diplomatica cui presero parte, oltre ai Paesi della Comunità, per l'AELE, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera.

* * *

La Convenzione si propone di creare un vero e proprio spazio giudiziario in materia civile, esteso anche a Paesi che non fanno parte della Comunità economica europea.

L'importanza dello strumento giuridico in esame appare in tutta evidenza considerando che attualmente i Paesi

della CEE e quelli dell'AELE formano un vasto mercato di 350 milioni di consumatori europei nel quale, a parte qualche eccezione, esiste già un'area di libero scambio di merci e di affari. Trattasi di un mercato che può senz'altro definirsi il più esteso del mondo, essendo superiore a quello degli Stati Uniti (con 250 milioni di consumatori) e del Giappone (con 120 milioni di consumatori).

In tale situazione è sembrato particolarmente utile rafforzare la cooperazione giudiziaria ed economica tra gli Stati appartenenti ai due gruppi, utilizzando con i dovuti adattamenti uno strumento — quale quello rappresentato dalla Convenzione di Bruxelles — che ha già avuto un collaudo positivo in oltre quindici anni di applicazione.

Come è noto lo scopo della Convenzione di Bruxelles è quello di semplificare le formalità necessarie per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie emanate in materia civile e commerciale. In particolare tale Convenzione prevede una procedura semplificata, rispetto alle regole tradizionali per l'esecuzione, all'interno dell'area comunitaria, delle sentenze rese da un'autorità giudiziaria di qualunque Stato membro.

La funzionalità di tale sistema trova riscontro significativo anche nella giurisprudenza della Corte delle Comunità europee oltre che nell'applicazione giurisprudenziale delle regole comuni da parte dei giudici nazionali.

* * *

Le principali differenze tra la Convenzione di Bruxelles e la Convenzione di Lugano riguardano i criteri di giurisdizione, il modo in cui è stato delimitato il rispettivo campo di applicazione dei due strumenti ed i meccanismi istituiti per favorire la interpretazione uniforme della nuova Convenzione da parte dei giudici dei vari Stati, anche nei confronti della Convenzione di Bruxelles.

* * *

Una prima novità rispetto alla Convenzione di Bruxelles figura nell'ambito delle competenze speciali, cioè di quei criteri di competenza che concorrono con quello generale del domicilio del convenuto, sul quale il sistema della convenzione si impernia. L'articolo 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles prevede, come criterio di competenza concorrente per le controversie in materia contrattuale, quello del luogo in cui il contratto sia stato o debba essere eseguito, con la conseguenza che, se il *locus executionis* si trova in uno Stato contraente diverso da quello nel quale il convenuto sia domiciliato, l'attore ha facoltà di scegliere se chiamarlo in giudizio davanti al giudice dello Stato (contraente) del domicilio ovvero davanti al giudice dello Stato (contraente) del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. La convenzione parallela, anche tenendo conto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia, disciplina in modo autonomo il luogo di esecuzione dei contratti di lavoro stabilendo che esso coincide col luogo ove il lavoratore svolge abitualmente la sua attività.

L'articolo 5, n. 1, della Convenzione parallela contiene poi una seconda novità. Esso considera espressamente l'ipotesi che il lavoratore non svolga abitualmente la sua attività in alcun Paese determinato e stabilisce che in tal caso il luogo di esecuzione significativa ai fini della individuazione del giudice competente è quello della sede del datore di lavoro attraverso la quale il lavoratore venne assunto.

In tal modo la convenzione parallela ha optato per la tesi secondo cui, nell'ipotesi di un contratto di lavoro, come tale caratterizzato da una molteplicità di obbligazioni le quali possono avere e sovente hanno luoghi d'esecuzione diversi, deve esservi agli effetti della competenza un unico luogo d'esecuzione e quindi un solo giudice competente (sia pure alternativamente rispetto a quello del domicilio del convenuto) in funzione di detto criterio.

La soluzione prescelta, ricalcata sull'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della

convenzione di Roma del 9 luglio 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ha il pregio di unificare giudice competente e legge applicabile; dal punto di vista italiano, poi, essa ha anche il vantaggio di essere in sintonia con l'articolo 413 del codice di procedura civile, secondo il quale « competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto ».

Sempre in tema di competenza, una ulteriore novità figura nell'articolo 16, che disciplina i casi di competenza esclusiva. La Convenzione di Bruxelles prevede, all'articolo 16, n. 1, che in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili siano competenti in via esclusiva i giudici dello Stato contraente nel quale l'immobile si trova. Questa norma ha dato luogo a difficoltà di interpretazione per i contratti di affitto ad uso abitativo di durata limitata, giacché si è dubitato che essi rientrino nel suo campo di applicazione. Nella sentenza 15 gennaio 1985, in causa 241/83, Rosler contro Rottwinkel, la Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di « materia... di contratti di affitto di immobili deve essere intesa nel senso che in essa rientrano anche le locazioni di durata limitata, ivi comprese quelle relative a case per villeggiatura », ed ha anche stabilito che la competenza esclusiva riguarda le liti concernenti tutte le prestazioni tipiche del contratto di locazione (e in particolare: la restituzione dell'immobile al locatore, il ristoro dei danni causati dal locatario, il pagamento del canone e delle spese accessorie). Questa sentenza ha suscitato critiche soprattutto nei Paesi del nord Europa, i cui cittadini sono locatari e spesso anche locatori di case di vacanza situate sulle coste mediterranee. È parso a taluni irragionevole attribuire, per le controversie relative a questa categoria di contratti, la competenza esclusiva al giudice del Paese ove è situato l'immobile quando locatore e lo-

catario risiedono in uno o più Paesi diversi e spesso anche assai distanti dal primo. Si pensi, ad esempio, che una controversia riguardante il contratto di affitto di una casa di villeggiatura ubicata in Francia o in Spagna, appartenente a persona domiciliata in Finlandia e data in locazione a persona domiciliata sempre in Finlandia ovvero in Norvegia dovrebbe necessariamente essere conosciuta dal giudice francese o da quello spagnolo.

Proprio per tener conto di questi rilievi di ordine pratico si è formulato un nuovo articolo 16, n. 1, lettera *b*), con il quale è stato creato, per la particolare e ben circoscritta categoria di contratti di locazione di immobili, un duplice foro esclusivo, nel senso che per le controversie relative a tali contratti la competenza spetta unicamente all'uno o all'altro di questi giudici in via alternativa a scelta dell'attore; nel caso poi in cui vengano aditi entrambi questi giudici, il conflitto sarà risolto in base al criterio della prevenzione, cui è ispirato l'articolo 21.

Da alcuni si è fatto osservare che l'attribuzione di competenza esclusiva al giudice del luogo di situazione dell'immobile è dettato dall'esigenza di garantire che la legislazione in materia di affitti, che in molti Paesi presenta connotati pubblicistici e non può essere derogata dalle parti, sia interpretata ed applicata dal giudice dello stesso Stato che quella legislazione ha posto in essere. Per superare questa difficoltà è stata prevista la possibilità di formulare al riguardo una riserva (articolo *I-ter* del Protocollo n. 1).

Alcune modifiche sono state introdotte in tema di forma degli accordi di proroga della competenza. L'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, nel testo modificato a seguito dell'ingresso nelle Comunità di Regno Unito, Irlanda e Danimarca, consente espressamente questi accordi ma esige che essi rispondano a certi requisiti di forma: tali accordi devono essere conclusi per iscritto oppure verbalmente con conferma scritta oppure in una forma ammessa dagli usi e che le parti conoscevano o dovevano conoscere. I Paesi EFTA hanno giudicato questa di-

sposizione troppo vaga, e quindi pericolosa per il corretto svolgimento dei rapporti commerciali, nella parte in cui consente che l'accordo derogatorio della competenza sia stipulato senza alcun scritto. Per tener conto di questo rilievo senza però alterare la struttura essenziale della previsione originaria, si è lasciata aperta la possibilità di stipulare gli accordi in questione anche in forma orale, ma si è riconosciuto a questa possibilità un ambito più limitato rispetto all'ipotesi corrispondente della Convenzione di Bruxelles; è previsto infatti che l'accordo di proroga possa essere stipulato verbalmente e anche senza successivo riscontro scritto purché però lo sia in una forma « ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che » — e qui sta in sostanza la novità — « in tal campo è ampiamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato ». Questa formula è stata modellata sull'articolo 9 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni.

Anche l'articolo 21, che disciplina la litispendenza, è stato modificato, sia pure solo marginalmente. Questo articolo, nel testo originario, prevede che « qualora, davanti ai giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche di ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito ». Questa formula, nella parte in cui prevede l'obbligo del giudice adito successivamente di dichiarare la propria incompetenza, è sembrata troppo rigida ai Paesi EFTA e in conseguenza l'articolo 21 è stato modificato prevedendosi che il giudice successivamente adito si limiti a sospendere il procedimento finché sia stata accertata la competenza di quello adito preventivamente.

Un commento a parte merita l'articolo I-bis del progetto di Protocollo n. 1, che consente alla Svizzera di formulare una riserva in tema di competenza. Sin dall'i-

nizio dei negoziati la Svizzera ha chiesto di poter godere di un trattamento sostanzialmente analogo a quello riservato al Lussemburgo nell'ambito della Convenzione di Bruxelles (v. *ivi* Protocollo, articolo I), vale a dire di conservare, sia pure con vaste eccezioni, la propria giurisdizione tutte le volte che il convenuto sia domiciliato nel suo territorio. Per sorreggere questa richiesta la Svizzera ha invocato l'articolo 59 della sua Costituzione, secondo cui « per le azioni personali il debitore domiciliato in Svizzera deve essere citato davanti al giudice del suo domicilio ». Da parte comunitaria si erano espressi dubbi sul fatto che tale fonte costituzionale riguardasse i rapporti esterni e non piuttosto quelli intercantionali e si era anche manifestata la preoccupazione che la riserva reclamata, se utilizzata, avrebbe dato modo alle società commerciali di creare in Svizzera domicili di comodo allo scopo di sottrarsi alle giurisdizioni dei Paesi comunitari. Si è consentito peraltro alla Svizzera di formulare una riserva limitata al solo articolo 5, n. 1, intesa cioè a sterilizzare unicamente il ruolo di foro concorrente riconosciuto nel testo di Bruxelles al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. La portata di questa riserva è tuttavia ridotta nella sostanza e circoscritta nel tempo. Si è quindi stabilito che una società si considera domiciliata in Svizzera solo quando ha *ivi* la sede statutaria e il centro effettivo dei propri affari. Si è poi prevista la facoltà delle parti di convenire, anche preventivamente e quindi già all'atto della stipulazione di un contratto, che la riserva non operi in relazione alle controversie nascenti dal contratto stesso: ciò implica che gli operatori dell'area comunitaria possono sempre esigere una clausola del genere e per questa via far cadere la riserva ed i rischi che essa comporta. Inoltre si è previsto che ad una data predeterminata e non remota la riserva cesserà automaticamente di avere effetto.

Esistono dunque tra i due testi delle divergenze, sia pure molto limitate, nei criteri di competenza, divergenze che in

qualche misura si ripercuotono sul campo di applicazione rispettivo delle due convenzioni e che hanno reso necessario regolare quest'ultimo aspetto con una norma *ad hoc*. Se una norma del genere non fosse stata inserita nel progetto il rapporto tra le due fonti avrebbe dovuto essere definito alla stregua dei criteri codificati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 29 maggio 1969. In base all'articolo 30 di quest'ultima convenzione, si sarebbe dovuta riconoscere prevalenza alle pattuizioni successive; nell'ipotesi che tutti gli Stati comunitari fossero divenuti parte della convenzione parallela, avrebbe dovuto applicarsi l'anzidetta regola solo nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, mentre nelle relazioni fra uno Stato parte dei due trattati ed un altro parte di un trattato soltanto si sarebbe dovuto applicare quel trattato dal quale entrambi fossero vincolati. Tutto ciò avrebbe finito col provocare non pochi né lievi inconvenienti, considerato anche che l'entrata in vigore della convenzione parallela ha luogo con la ratifica di soli due Stati, dei quali uno membro della CEE ed uno dell'EFTA (vedi articolo 61, paragrafo 3). In concreto i giudici dei Paesi comunitari avrebbero dovuto applicare la convenzione parallela tutte le volte che la decisione, per i collegamenti della fattispecie con l'area EFTA (collegamenti che sono ipotizzabili, si badi, anche quando il convenuto è domiciliato nell'area CEE), fosse apparsa potenzialmente destinata ad essere esportata in quell'area. Vi sarebbe stato quindi un virtuale conflitto fra la Convenzione di Bruxelles, applicabile essenzialmente in base al domicilio del convenuto, e la convenzione parallela, che, in assenza di disposizioni specifiche sul punto, avrebbe dovuto essere applicata in base al più ampio e indefinito criterio della esportabilità della decisione nell'area EFTA.

La soluzione che è stata accolta, e che figura all'articolo 54-ter del progetto, è ancorata al criterio del domicilio del convenuto, rispettando così il principio informatore della Convenzione di Bruxelles. Si

prevede che lo strumento comunitario non sia applicato in materia di competenza quando il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente non comunitario; e che le sentenze pronunciate dai giudici dei Paesi comunitari sulla base di criteri di giurisdizione diversi da quelli della convenzione parallela (ciò che è possibile tutte le volte che il convenuto non sia domiciliato in uno dei Paesi contraenti non comunitari) possano non essere riconosciute ed eseguite quando la parte contro cui il riconoscimento e l'esecuzione siano richiesti sia domiciliata nell'area EFTA. Una simile costruzione comporta una, sia pure limitatissima, riduzione del campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles: ciò perché quando il convenuto è domiciliato nell'area EFTA non può trovare applicazione l'articolo 4 di quest'ultima convenzione, secondo cui, in tale ipotesi, « la competenza è, in ciascuno Stato contraente, regolata dalla legge di tale Stato, salve le disposizioni dell'articolo 16 », disposizioni che, com'è noto, riguardano i casi di competenza esclusiva. In buona sostanza, l'effetto principale che l'articolo 54-ter produce sull'ambito dello strumento originario risiede nel fatto che i criteri di giurisdizione esclusiva non operano a favore del giudice comunitario; ma va considerato che tali criteri sono contemplati anche nella convenzione parallela: ciò implica che questi criteri, sia pure con diversa matrice (la convenzione parallela), seguitano ad operare.

Per quanto riguarda poi il rapporto fra la convenzione parallela e le convenzioni in materie particolari, l'articolo 57 del progetto ripete, al paragrafo 1, la regola contenuta nella disposizione corrispondente della Convenzione di Bruxelles, secondo cui le convenzioni in materie particolari possono derogare alla convenzione generale anche per quanto riguarda i criteri di competenza. Tuttavia, mentre la Convenzione di Bruxelles prevede che anche le decisioni emanate sulla base di questi criteri devianti vengano riconosciute ed eseguite nei modi semplificati che la stessa convenzione definisce, la

convenzione parallela prevede invece che il riconoscimento e l'apposizione della formula esecutiva possano in taluni casi essere rifiutati. Ma la novità più significativa sta nella eliminazione del secondo paragrafo dell'originario articolo 57 che equipara alle convenzioni in materie particolari gli atti normativi comunitari. Questa eliminazione non equivale tuttavia alla soppressione vera e propria della equiparazione, soppressione che sarebbe stata inaccettabile per la parte comunitaria coinvolgendo essa le competenze di un soggetto terzo rispetto ai contraenti quale va considerata la Comunità economica europea, dal momento che il Protocollo n. 3 del progetto reca una dichiarazione comune con la quale tutte le parti contraenti riconoscono che gli atti delle istituzioni comunitarie contenenti deroghe alla Convenzione parallela dovranno essere considerati alla stessa stregua delle convenzioni in materie particolari.

Ma la divergenza fra le due Convenzioni su talune marginali regole di competenza non è il solo inconveniente che si può ipotizzare, giacché anche regole formalmente identiche possono essere interpretate in modo diversificato e persino contrastante dai giudici degli Stati contraenti. Com'è noto nel quadro comunitario per superare questa difficoltà si è unificata la competenza ad interpretare la Convenzione di Bruxelles nella Corte di giustizia. La Convenzione parallela, non essendo collegata ad un sistema istituzionalmente integrato come la CEE, per garantire la interpretazione uniforme delle sue disposizioni non ha potuto riprodurre questo particolare meccanismo giudiziario. Si è allora fatto ricorso a strumenti

di altra natura, meno incisivi ma non privi di efficacia. Il protocollo n. 2, che riguarda appunto la interpretazione uniforme della Convenzione, per raggiungere questo obiettivo prevede innanzi tutto che i giudici di ciascuna parte contraente debbano tener conto, all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione della Convenzione parallela, dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici delle altre parti contraenti in merito alle disposizioni di detta Convenzione. Sempre con la stessa finalità il protocollo istituisce anche un sistema di scambi di informazioni — la cui gestione sarà centralizzata presso la Corte di giustizia — muovendo dall'idea che senza una capillare e tempestiva circolazione delle informazioni sulla produzione giurisprudenziale i giudici degli Stati contraenti non potrebbero osservare l'obbligo di tener conto delle decisioni altrui nell'interpretare la Convenzione.

Per favorire il medesimo obiettivo si sono allegate alla Convenzione due dichiarazioni unilaterali — il cui valore è di impegno politico — nelle quali da un lato i Paesi CEE assumono di considerare appropriato che la Corte di giustizia, nell'interpretare la Convenzione di Bruxelles, tenga conto dei principi enunciati nella giurisprudenza in materia di convenzione parallela e dall'altro i Paesi EFTA affermano di considerare appropriato che i loro organi giurisdizionali tengano conto, nell'interpretare la Convenzione parallela, dei principi contenuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles la cui sostanza è recepita in quella parallela.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA